

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006**

**INFORMATIVA SEMPLIFICATA PER MEDICI
DI BASE.**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo cui l'informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante;

Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso

Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumità fisica (articoli 78 e 13 del Codice).

Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri particolari

trattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).

A tal fine l'Autorita' ha consultato le realta' rappresentative delle predette categorie che sono state individuate, sulla base dell'esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272), nella Federazione italiana medici medicina generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L'Autorita' ha inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione, valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti a tale organismo.

Sulla base delle osservazioni formulate da tali realta' rappresentative e, in particolare, delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto dall'Autorita', e' stato elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potra' essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Considerato che:

Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modello di informativa alcuni elementi essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovra' essere precisato, in particolare, che:

a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al

proprio
medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono
intervenire
anche successivamente alla prestazione nei soli casi,
individuati
selettivamente dal medico, di impossibilita' fisica o di
incapacita'
dell'interessato;

b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera
scelta
raccolgono, di regola, i dati personali presso
l'interessato e
possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli
esiti
di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base
della
prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del
pediatra)
solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura
sanitaria
o al professionista presso cui si e' rivolto il suo consenso.

Resta ferma la necessita' che, a norma di legge, il
medico di
medicina generale e il pediatra integrino i suddetti
elementi
essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati
personali
che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in
cui il
medico di medicina generale o il pediatra intendano effettuare:

a) attivita' di sperimentazione clinica controllata di
medicinali

(art. 78, comma 5, lettera a), del Codice);

b) attivita' di teleassistenza o telemedicina (art. 78,
comma 5,
lettera b), del Codice);

c) attivita' di fornitura all'interessato di beni o
servizi
attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78,
comma 5,
lettera c), del Codice);

d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca
scientifica,
medica, biomedica ed epidemiologica (articoli 78, comma 5,
lettera a)
e 110 del Codice).

L'allegato modello di informativa riguarda anche il
trattamento di
dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o
dal pediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da
altro
soggetto, individuabile in base alla prestazione
richiesta. Tale
trattamento puo' essere in tal senso effettuato da chi
sostituisca
temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione
specialistica
su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i
dati
nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma
associata

o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali dell'interessato al medico in conformita' alla disciplina applicabile (art. 78, comma 4, del Codice).

Considerato, altresì, che:

Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono essere forniti all'interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee modalita' che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. **I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalita' (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice).**

L'informativa puo' essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di impossibilita' fisica, di incapacita' di agire o di incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la prestazione medica puo' essere pregiudicata in termini di tempestivita' o efficacia (art. 82 del Codice).

Tutto cio' premesso il garante

Ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli

Il relatore
Pizzetti

Allegato

INFORMAZIONE

Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.

Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.

Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.

I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.

In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.

Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.